

Rapporto EIOPA

La crisi del settore immobiliare statunitense iniziata nell'estate del 2007 ha influenzato negativamente tutto il mondo finanziario e si è poi propagata all'intera economia reale, mostrando l'elevato grado di interdipendenza dei mercati ed il notevole livello di globalizzazione dell'economia stessa.

Si è manifestata, così, la forte esigenza di un maggiore coordinamento delle diverse autorità governative e di controllo, che in Europa si è concretizzata - tra l'altro - nella riforma europea della vigilanza finanziaria con l'istituzione, a partire dal 1 gennaio 2011, di tre nuove autorità di supervisione su banche, assicurazioni - fondi pensione e mercati (EBA, EIOPA, ESMA), nonché dello European Systemic Risk Board (ESRB) per vigilare sui rischi sistemici.

L'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni (EIOPA) ha il compito principale di contribuire all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza, nonché di garantire l'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

L'EIOPA ha istituito un gruppo delle "parti interessate" nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione (Insurance and Reinsurance Stakeholders Group – di seguito IRSG), al fine di facilitare la consultazione con le parti coinvolte a vario titolo nel settore assicurativo in Europa su questioni quali la regolamentazione e l'attuazione di norme tecniche, nonché la definizione di linee guida e di raccomandazioni applicabili al settore delle assicurazioni e delle pensioni.

I membri dell'IRSG hanno la facoltà di inviare di propria iniziativa pareri e consulenze all'EIOPA su tutte le questioni connesse alle principali tematiche assicurative, così come possono essere chiamati dall'EIOPA stessa ad esprimere una propria opinione su uno specifico argomento; inoltre, sono tenuti a notificare qualsiasi applicazione incoerente dello "ius" dell'Unione europea, nonché delle pratiche di vigilanza nei diversi Stati membri europei.

L'IRSG è composto da dieci rappresentanti dell'industria, cinque rappresentanti dei consumatori, otto rappresentanti degli utilizzatori finali dei servizi assicurativi, due rappresentanti dei sindacati e cinque accademici.

Durante il periodo 2011-2013 l'IRSG ha dedicato particolare attenzione alle tematiche relative a *Solvency II*, che in sintesi si può definire come un progetto

comunitario volto ad introdurre una nuova disciplina a garanzia della stabilità delle imprese di assicurazione. Trattasi di regole relative non solo al margine di solvibilità di dette imprese, ma mirate anche alla determinazione delle riserve tecniche e degli investimenti ammessi a copertura delle medesime. Uno degli obiettivi centrali del progetto è quello di istituire un sistema di solvibilità che tenga conto dei rischi effettivamente assunti dalle singole imprese assicurative, così da garantire la massima tutela agli assicurati.

In questo ambito l'EIOPA ha richiesto all'IRSG un'opinione sulle *linee guida (proposal for guidelines)* da trasmettere sia alle imprese che alle Autorità di vigilanza dei vari paesi europei per predisporre l'entrata in vigore del regime di Solvency II.

Tali linee guida riguardano aspetti fondamentali quali:

- il sistema di *controllo (governance)*, ovvero una corretta procedura interna ed integrata di Risk Management per comprendere se la compagnia sia in grado di far fronte ai rischi assunti, che devono essere regolarmente revisionati ed adeguatamente documentati, nonché per valutare l'esposizione dell'impresa, al fine di garantire una sana e prudente gestione del business. Tale sistema di controllo deve essere proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi;
- la valutazione dei rischi d'impresa basata sull'*ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)*, che rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la gestione del rischio degli assicuratori europei e per definire la misura di solvibilità globale della società e di allocazione del capitale, nonché l'interrelazione tra il rischio e la gestione del capitale;
- l'informativa sulla vigilanza (*reporting*), che ha l'obiettivo di consentire una verifica continua ed efficace dell'andamento dell'impresa e del rispetto delle norme; siffatta attività dovrebbe essere, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, coerente con la natura e le dimensioni dell'impresa stessa.

Altri argomenti di rilevante interesse, per i quali all'IRSG è stato richiesto di esprimere un'opinione, sono:

- *l'antidiscriminazione*: in particolare, dalla Sentenza della Corte Europea di Giustizia n. 236/09 si evince che, a partire dal 21 dicembre 2012, le compagnie assicurative non potranno più tenere conto del fattore di "genere" nella valutazione dei rischi collegati al calcolo dei premi assicurativi. Tale sentenza, richiamandosi ai principi generali e fondamentali di uguaglianza, è presumibile che abbia effetti anche oltre quanto correlato alle discriminazioni di genere. L'applicazione corretta del principio sancito da questa sentenza potrebbe tradursi, inoltre, in un onere economico per le imprese assicurative, le quali sarebbero costrette a rivedere le proprie modalità

di definizione dei premi (sistemi informativi, database, utilizzo di determinati fattori attuariali), valutando peraltro la possibilità di ridurre tale aggravio economico attraverso un parziale riversamento sull'utilizzatore finale;

• *la protezione dei consumatori*: l'EIOPA promuove la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici, utilizzando strumenti quali l'elaborazione di norme per la formazione dei professionisti del settore e l'analisi delle tendenze dei consumi di prodotti assicurativi e previdenziali. In particolare tale analisi ha evidenziato tre tendenze principali con relative problematiche:

- incremento nell'utilizzo dei prodotti assicurativi a tutela del pagamento: sono state rilevate numerose pratiche scorrette nella vendita di tali prodotti, infatti cinque paesi membri hanno preso iniziative per regolamentare e definire le pratiche appropriate per la vendita di prodotti PPI (Payment Protection Insurance);
- crescente interesse sulle unit linked ⁽¹⁾: i fondi collegati a questi prodotti possono essere di difficile comprensione per il consumatore ed i rischi e i costi associati non sono sempre sufficientemente trasparenti;
- utilizzo crescente dei siti comparatori: se tali siti da un lato hanno contribuito ad una maggiore concorrenza, dall'altro non forniscono ai consumatori sufficienti informazioni sui termini e sulle condizioni contrattuali; inoltre, i legami commerciali che spesso esistono tra alcuni siti comparatori con compagnie di assicurazione pongono problemi di conflitto di interesse e, infine, tali siti non sono adatti per tutti i tipi di prodotto, soprattutto per quelli che richiedono molte informazioni come l'assicurazione vita.

Per quanto riguarda il prossimo futuro, in considerazione dello specifico ruolo dell'IRSG di supporto all'EIOPA, è stato stabilito un work plan focalizzato sulle principali aree di lavoro dell'EIOPA stessa: solvency II, consumer protection, financial innovation, information technology.

⁽¹⁾ polizze che prevedono il versamento dei premi da parte dell'assicurato per essere impiegati ed investiti nell'acquisto di quote di fondi comuni d'investimento nazionali ed internazionali con una diversificazione di portafoglio su mercati azionari e obbligazionari.